

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 Viene costituita a Baressa la Consulta Giovanile, in qualità di organismo autonomo comunale.

Art. 2 La Consulta è costituita con l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica ed economica all'interno della comunità del paese.

Art. 3 Obiettivi specifici della Consulta sono:

- I. Coinvolgere i giovani e l'intera comunità in attività di tipo sportivo, culturale e di promozione economica;
- II. Sostenere l'integrazione fra i giovani della comunità del paese e favorire i rapporti con le altre forme associative;
- III. Curare e sostenere le relazioni con i giovani di altre Consulte, di altre regioni o di altri stati.

Art. 4 La Consulta Giovanile presenta al Consiglio ed alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili su cui il Consiglio potrà deliberare e dà un parere - non vincolante - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale che riguardano i giovani.

Art. 5 Ferma la gratuità di ogni incarico all'interno della Consulta, il Comune stanziava nel bilancio di previsione una somma congrua con le necessità di funzionamento della Consulta e con i programmi da questa presentati prima della formazione del bilancio; eventuali progetti integrativi di particolare interesse saranno valutati dal Consiglio Comunale in base all'effettivo interesse e in base alla disponibilità finanziaria.

Art. 6 La Consulta Giovanile viene eletta dai residenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni a scrutinio segreto.

Ciascun elettore esprime tre preferenze, una per ogni fascia di età; verranno eletti i sette membri più votati.

Hanno diritto di elettività sia passiva che attiva tutti i membri della popolazione residente di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

La Consulta Giovanile è composta da sette membri, nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Le riunioni della Consulta hanno validità se avvengono con almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Nella Consulta devono essere rappresentate tutte le fasce di età: 16-19, 20-25 e 26-35, nella misura di almeno un componente per ciascuna delle suddette fasce; solo i membri maggiorenni potranno ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente.

Art. 7 La convocazione avviene a cura del Presidente o del Vice presidente che formano l'avviso contenente l'ordine del giorno. Ogni seduta della Consulta Giovanile deve essere verbalizzata dal Segretario della Consulta stessa.

Art. 8 La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli elettori oppure del Sindaco o di almeno cinque Consiglieri comunali. Ogni Consigliere Comunale può partecipare ai lavori di qualunque seduta.

Art. 9 La Consulta resta in carica per due anni.

Art. 10 Un membro della Consulta può cessare anticipatamente la sua carica tramite dimissioni presentate al Presidente o in seguito alla mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive della stessa; in questi casi subentra il primo dei non eletti che terminerà il suo mandato nello stesso momento in cui terminerà il mandato naturale della Consulta.

Art. 11 Il presente Regolamento e tutte le iniziative della Consulta saranno pubblicate nella bacheca comunale e nel sito del Comune.

Art. 12 La Consulta Giovanile ha come sede per le proprie sedute l'Aula Consiliare.  
Per le riunioni periodiche il Presidente della Consulta dovrà inoltrare richiesta al Comune almeno 24 ore prima.